

Il giorno 20 gennaio 2009 in Roma

La Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni – CONFPROFESSIONI

Rappresentata da: Gaetano Stella e Marco Natali

E

La Confederazione Italiana Sindacale Lavoratori – CISL

Rappresentata da: Giorgio Santini, Annamaria Furlan e Pierangelo Raineri

L'Unione Italiana Lavoratori – UIL

Rappresentata da: Paolo Pirani e Brunetto Boco

Condividono il documento allegato contenente le linee guida per la riforma della
contrattazione collettiva.

ACCORDO SULLA RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Premessa

Negli ultimi anni il mutato contesto economico-sociale del Paese, ora aggravato dalla pesante crisi economica in atto, sta ridisegnando le dinamiche del mercato del lavoro anche nel comparto degli studi professionali. Con questa consapevolezza, Confprofessioni, Cisl e Uil condividono un progetto di riforma della contrattazione collettiva.

Lo studio professionale, infatti, si configura come un nucleo di professionalità che interagiscono quotidianamente tra loro, in uno scambio reciproco di informazioni, conoscenze e competenze tra professionisti, dipendenti, praticanti e collaboratori. Non solo. La numerosa presenza di giovani e di donne all'interno degli studi professionali conferma la centralità del comparto professionale nel sistema di accesso al mercato del lavoro e delle attività intellettuali. In particolare va ricordato infatti che il 55% degli addetti presenta un'età inferiore ai 35 anni, la componente femminile si attesta intorno all'89%, senza dimenticare l'alta scolarità del settore, rappresentata anche dal crescente numero di risorse in possesso di lauree brevi.

Tuttavia, il settore rappresentato da Confprofessioni è caratterizzato da una polverizzazione di studi spesso di piccole dimensioni che necessitano di uno strumento come il CCNL per svolgere un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro e che ha saputo in questi anni ricondurre ad un unico contratto collettivo l'articolazione del settore.

Tutto ciò premesso le Parti concordano che

Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori-dipendenti e dei datori di lavoro-professionisti degli Studi, nonché per favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività e sulla valorizzazione del lavoro, si condivide la necessità di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali, attribuendone la regolamentazione all'autonomia negoziale, che dovrà cogliere le soluzioni migliori in funzione delle specificità - sociali, dimensionali, di mercato - dei singoli settori, secondo i seguenti principi:

Si conferma un assetto su due livelli: il contratto nazionale di categoria e la contrattazione di secondo livello territoriale. I singoli contratti definiranno modalità di verifica sull'andamento della contrattazione di secondo livello anche a livello territoriale e sulla attività della bilateralità.

Come già definito nel CCNL in vigore, si ribadisce il modello contrattuale di durata triennale, per la parte economica e per quella normativa, sia per il contratto nazionale che per la contrattazione di secondo livello. Si condivide altresì l'opportunità di un parametro nazionale cui agganciare la dinamica salariale dei rinnovi nazionali, a partire da un valore retributivo medio individuato dalle parti, facendo riferimento ad un indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato, elaborato da Eurostat per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati che andrebbe elaborato da un soggetto terzo.

La verifica sugli eventuali scostamenti è di competenza delle parti stipulanti che potranno definire modalità e condizioni per il recupero entro la vigenza contrattuale. La bilateralità sviluppata da Confprofessioni, Cisl e Uil andrà valorizzata come luogo di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi specifici per cui ciascun ente è stato istituito. Dovrà sempre più ispirarsi a principi coerenti e innovativi in grado di incidere significativamente a favore di un nuovo modello di relazioni sindacali, che non potranno vedere la sovrapposizione tra conflitto e collaborazione nelle medesime sedi. La bilateralità dovrà quindi rappresentare un valore, divenendo anche un efficace strumento di regolazione dei rapporti e di prevenzione del conflitto. Le parti lavoreranno insieme per il completamento e lo sviluppo della bilateralità per renderla sempre più rispondente alle esigenze dei lavoratori e degli Studi; in particolare, in rapporto alle nuove possibilità offerte dalla legislazione in materia di sostegno al reddito, le Parti esamineranno congiuntamente la possibilità di estenderle al settore.

La previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica che le categorie stabiliranno nei singoli contratti, a favore dei dipendenti in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, dovrà in ogni caso essere legata alla presentazione della piattaforma sindacale sei mesi prima della scadenza. In coerenza con questa previsione si conferma un periodo di "tregua sindacale" di sette mesi dalla presentazione della "piattaforma", implementabile dalle parti stipulanti il CCNL, per consentire il regolare svolgimento del negoziato stabilendo che, in caso di mancato rispetto, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto durante il periodo di "tregua".

Per quanto attiene al secondo livello di contrattazione territoriale, si condivide la necessità di confermare e rendere strutturali gli incentivi fiscali e contributivi legati al recupero della produttività, confermando le regole per le quali tale contrattazione si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione. Eventuali controversie sono da demandare all'autonomia collettiva alle condizioni e con le modalità da definire nei contratti nazionali. Analogamente si conferma il ricorso al collegio arbitrale secondo le prassi stabilite dalla contrattazione nazionale.

Le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile, dovranno essere determinate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività degli Studi professionali, nonché ai risultati legati all'andamento economico e agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.

Si condivide che le parti nei contratti nazionali possano concordare linee guida utili a definire modelli di premio variabile per la diffusione della contrattazione di secondo livello, sostenuti dalle incentivazioni previste, anche negli Studi professionali.

Occorrerà incentivare il ricorso alla contrattazione integrativa quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i dipendenti che per i datori di lavoro-professionisti, tenuto conto dei fattori che gravano sugli Studi professionali e sui territori. In questa direzione, i contratti nazionali individueranno le soluzioni più idonee, non esclusa l'adozione di "elementi economici di garanzia" o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nel contratto nazionale con particolare riguardo per le situazioni di

difficoltà economico-produttiva. Le parti potranno accordarsi per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi del CCNL nonché, per governare, direttamente nel territorio, situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, sulla base di parametri oggettivi individuati dal CCNL.

Si condivide infine l'attivazione di un Comitato paritetico settoriale, con il compito di verificare la funzionalità di quanto definito con il nuovo accordo e di costituire la sede di analisi e di verifica delle relazioni professionali e della gestione del fattore lavoro nel sistema rappresentato da Confprofessioni.

Con riferimento al tema della rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva, si conferma l'interesse a definire nuove regole per la certezza della rappresentanza, esaminando anche la possibilità della certificazione all'Inps dei dati di iscrizione sindacale.